



# STATUTO

## STRADA DEL VINO - TERRE DI AREZZO

### Articolo 1 - Costituzione

E' costituita un'Associazione denominata Strada del vino Terre di Arezzo con sede legale ed amministrativa posta in Arezzo, P.zza della Libertà n.3, che potrà avere uffici e/o delegazioni in Italia e all'estero quando possano essere utili al raggiungimento degli scopi sociali. La durata della Strada del Vino Terre di Arezzo è stabilita fino al 31 dicembre 2050. Sono previste la proroga o l'anticipato scioglimento con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono:

- a. le disposizioni di Legge in materia di associazioni volontarie;
- b. le norme della Legge regionale Toscana n. 69 del 13 agosto 1996 riguardante la disciplina delle Strade del Vino in Toscana, i relativi Regolamenti attuativi e le successive modifiche.

### Articolo 2 - Scopi

La Strada del vino Terre di Arezzo non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

- a. svolgere le funzioni di Comitato Responsabile finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 69/96 e relativa regolamentazione, promuovendo e attuando iniziative volte alla valorizzazione della Strada del Vino Terre di Arezzo;
- b. valorizzare le peculiarità enologiche, gastronomiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della Strada del Vino Terre di Arezzo;
- c. svolgere ogni attività utile alla pubblicizzazione, tutela ed alla valorizzazione della Strada del Vino – Terre di Arezzo e del proprio marchio;
- d. compiere attività di studio e ricerca per il perseguimento dello scopo sociale;
- e. informare ed assistere gli associati circa gli adempimenti prescritti dalle norme in vigore;
- f. svolgere direttamente ed indirettamente attività informativa e formativa volta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, gastronomiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della Strada del Vino.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- I. esercitare un'azione di controllo, direttamente ed in collaborazione con gli appostiti organismi delegati sulla rispondenza agli standard qualitativi minimi previsti dai regolamenti attuativi;
- II. richiedere in nome e per conto degli associati nuove normative o modifiche delle leggi vigenti in materia;
- III. aderire, quando ciò risulti opportuno, ad altri enti costituiti e ad altri organismi che si propongono il raggiungimento dei medesimi scopi;
- IV. dettare un regolamento interno non in contrasto con le leggi vigenti;
- V. rappresentare in giudizio gli interessi degli associati alla Strada del Vino Terre di Arezzo tutelandone il nome ed il logo in ogni sede;
- VI. esercitare le proprie funzioni anche per singole sottozone, qualora la denominazione di origine in cui insiste la sottozona sia espressamente riconosciuta dalla L. 164/92;
- VII. ricevere contributi ed erogazioni liberali da enti di qualsiasi natura e da soggetti privati.

### Articolo 3 – Soci

#### • Soci ordinari

Possono fare parte della Strada del Vino Terre di Arezzo:

- a. aziende vitivinicole singole o associate che abbiano terreni vitati in proprietà o in possesso,



iscritte agli albi e/o gli schedari vitivinicoli dei vini prodotti nel territorio della Provincia di Arezzo;

- b. aziende olivicole;
- c. aziende agrituristiche;
- d. aziende specializzate in produzioni tipiche;
- e. enoteche;
- f. esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti e bevande;
- g. imprese turistico-ricettive o, comunque, operanti in attività turistica;
- h. imprese artigiane;
- i. associazioni operanti nel campo culturale, enogastronomico ed agroalimentare;
- j. consorzi di tutela;
- k. enti locali;
- l. organizzazioni professionali agricole;
- m. e comunque tutti quelli previsti dalla L. 69/96 e successive modifiche.

I soci ordinari sopra indicati devono esercitare la propria attività nella Provincia di Arezzo.

L'Associazione si impegna altresì a mantenere le quote di partecipazione previste dall'art. 3 comma 2 L.R. 69/96.

Ai fini del presente statuto i soci ordinari verranno denominati semplicemente soci.

#### • **Soci onorari**

Per una maggiore valorizzazione delle attività dell'Associazione, il Presidente e/o uno dei consiglieri possono proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina, in qualità di socio onorario, e, pertanto, non soggetto agli obblighi indicati al successivo art. 5), degli Enti Locali (esclusi quelli presenti in qualità di soci ordinari), della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, di Istituti Universitari e/o di Ricerca, oltre ad eminenti personalità del mondo vitivinicolo ed agroalimentari.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla nomina del socio onorario nella prima riunione utile successiva alla proposta.

#### **Articolo 4 – Ammissione Soci**

Per essere ammessi all'Associazione gli interessati dovranno presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando, oltre ai propri dati identificativi, i seguenti elementi:

- la dichiarazione del richiedente che conosce e accetta tutte le condizioni del presente Statuto e del Regolamento;
- l'indicazione della categoria di appartenenza in relazione all'attività effettivamente svolta nell'ambito del territorio della Strada del Vino – Terre di Arezzo;
- tutto quanto previsto dal Regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione, fatti gli opportuni accertamenti, delibera sull'accoglimento della domanda con giudizio insindacabile entro tre mesi dalla data di presentazione.

L'ammissione alla Strada del Vino Terre di Arezzo impegna il socio ordinario a tempo indeterminato salvo dimissioni, che avranno effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicate almeno 3 mesi prima della medesima, o in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **Articolo 5 – Contributi dei soci**

Tutti i soci si impegnano a:

- versare una quota fissa di iscrizione, diversificata per categoria di appartenenza come da Regolamento interno;
- versare una quota annuale diversificata per categoria di appartenenza stabilita dal Consiglio di



amministrazione;

- versare una tassa di ammissione stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

Le modalità relative a quanto sopra sono fissate dal Consiglio di Amministrazione, ratificate dalla prima Assemblea dei Soci e riportate nel Regolamento.

Il consiglio di Amministrazione per quanto concerne la quota degli Enti Locali può deliberare diverse modalità di contribuzione rispetto a quanto specificato nel presente art. 5 e nel Regolamento.

### **Articolo 6 – Obblighi degli Associati**

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- a. permettere agli incaricati degli organi amministrativi della Strada, previo preavviso, di eseguire direttamente o con esperti all'uopo prescelti, qualsiasi controllo nei locali adibiti all'attività oggetto di iscrizione alla Strada del Vino Terre di Arezzo, come previsto dall'articolo 2 punto I);
- b. i soci accettano che la Strada compia verifiche sulla correttezza e veridicità dei documenti che possano risultare utili agli effetti delle norme contemplate nelle leggi vigenti, nel presente Statuto e nel Regolamento.

### **Articolo 7 – Perdita qualifica di socio**

#### **• Soci ordinari**

La qualifica di socio ordinario della Strada si perde:

- a. per decesso (socio individuale) o scioglimento (società);
- b. per vendita della proprietà o cessazione dell'attività;
- c. per dimissioni volontarie;
- d. per espulsione motivata da morosità nel versamento dei contributi, frode, inadempienza alle norme statutarie, in particolare per quanto concerne l'accettazione dei controlli e comunque ogni qualvolta il socio ponga in essere comportamenti dannosi per l'immagine della Strada del Vino Terre di Arezzo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **• Socio onorario**

La qualifica di socio onorario si perde:

- per decesso del socio individuale;
- per estinzione dell'ente e/o dell'Istituto;
- per rinuncia del socio onorario medesimo.
- per ritiro della nomina per gravi motivi deliberato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 8 – Trasferimento dell'azienda**

In deroga all'art. 2610 del codice civile, in caso di trasferimento dell'azienda, per atto tra i vivi o per causa di morte, l'avente causa o l'erede subentrerà nel rapporto associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli, e subordinatamente all'esito favorevole della verifica stessa previa richiesta scritta dell'erede o avente causa ed all'assunzione di tutti gli impegni contratti con l'Associazione dal socio uscente o deceduto. A tal fine l'erede e/o l'avente causa dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro sei mesi dalla data di trasferimento dell'azienda. L'accoglimento di tale richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore del dante causa.

### **Articolo 9 - Sanzioni**



Il socio, che non adempia agli impegni assunti nei confronti della Strada, violi le disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada, è soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità della mancanza:

- richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri del socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi;
- sanzione pecuniaria da definire a cura del Consiglio di Amministrazione a seconda della gravità della mancanza;
- esclusione dalla Strada.

Per le modalità di applicazione delle sanzioni e per gli eventuali ricorsi si fa riferimento al Regolamento interno dell'Associazione.

### **Articolo 10 - Organi**

Sono organi della Strada:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio di Amministrazione;
3. Comitato tecnico, se nominato;
4. Presidente;
5. Collegio dei Revisori dei Conti;
6. Collegio dei Probiviri;

### **Articolo 11 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a. dalle quote fisse di iscrizione;
- b. dalle tasse di ammissione;
- c. dalle riserve ordinarie e straordinarie;
- d. dai contributi degli associati;
- e. dai contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f. dai beni mobili ed immobili;
- g. dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. da entrate derivanti da attività connesse a quanto specificato al sopra menzionato art. 2).

### **Articolo 12 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i Soci o legali rappresentanti purché in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art. 5, rappresenta ed impegna la totalità di questi. Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea anche i soci onorari, i quali, però, non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni, prese dall'Assemblea regolarmente costituita, ed approvate con la prescritta maggioranza vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea sarà convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile ed ogni qual volta lo reputi opportuno il Consiglio di Amministrazione o lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione o quando lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci.

Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea, ordinaria o straordinaria, entro trenta giorni dalla data della richiesta. Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, sono fatte dal Presidente con invito scritto ai singoli soci da inviarsi con ogni mezzo idoneo al raggiungimento di tale scopo almeno 15



(quindici) giorni prima della seduta.

L'invito dovrà specificare l'ordine del giorno dei lavori. Gli amministratori non possono ricevere deleghe da altri soci. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio – purché in regola come sopra specificato - con delega scritta, e può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Prima di iniziare l'Assemblea elegge il Presidente, il Segretario incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori.

Il verbale deve contenere l'elenco dei soci presenti o deleganti.

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dall'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del Regolamento interno;
- b. la discussione e approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati e corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti;
- c. la nomina, mediante elezioni, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

In prima convocazione le deliberazioni prese a maggioranza dei voti sono valide quando si superi il 50% delle presenze. In seconda convocazione le deliberazioni prese a maggioranza dei voti sono valide, qualunque sia il numero dei presenti.

Sono compiti istituzionali e inderogabili dall'Assemblea Straordinaria:

- a. la modifica dello Statuto;
- b. lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni prese a maggioranza dei voti sono valide, qualunque sia il numero dei presenti.

Nel caso di deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri eletti dall'Assemblea fra i soci ed i loro rappresentanti, di cui almeno la metà devono essere rappresentanti di aziende vitivinicole. La composizione, pertanto, risulta così determinata: 8 rappresentanti delle aziende vitivinicole (di cui 1 rappresentante delle aziende cooperative vitivinicole), 1 rappresentante della Provincia di Arezzo, 1 rappresentante del settore della ristorazione, 1 rappresentante del settore delle strutture turistico-ricettive, 1 rappresentante del settore degli agriturismi, 1 rappresentante delle organizzazioni professionali operanti nel settore sommelieristico, 1 rappresentante delle organizzazioni professionali operanti nel settore gastronomico ed 1 rappresentante da eleggere tra le categorie non specificatamente sopra indicate.

I nominativi dei candidati che vengono eletti dall'Assemblea è suddiviso per categorie e sono espresse preferenze pari al numero di categorie rappresentate. \_

Risultano eletti, pertanto, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; ed a parità di preferenze risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nella Associazione.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina tra i propri componenti un Presidente ed un Vicepresidente che lo sostituisce.

Il Consiglio ad ogni riunione nomina un Segretario scelto tra i propri membri o tra i collaboratori dell'Associazione.

Il Segretario provvede, tra l'altro, alla compilazione dei verbali e alla tenuta del relativo registro.

Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può assegnare deleghe operative ad alcuni consiglieri per attività specifiche nei vari settori di interesse dell'Associazione. Ad ogni riunione del Consiglio ciascun consigliere delegato ha l'obbligo di fornire un resoconto dettagliato



della propria attività.

Nel caso in cui un consigliere delegato non possa più attendere alle proprie mansioni, il Consiglio, sempre su proposta del Presidente, assegnerà la delega operativa ad un altro consigliere.

Il Consiglio può avvalersi di collaborazioni esterne.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria. Il Presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno ogni quattro mesi, mediante avviso a domicilio di ciascun Consigliere, inviato tramite raccomandata A/R oppure tramite fax oppure tramite PEC oppure tramite e-mail oppure con ogni altro mezzo idoneo per il raggiungimento di tale scopo almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Presidente predisporre l'ordine del giorno.

Nel Consiglio ogni membro ha diritto ad un voto e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci vale doppio. Le deliberazioni adottate con i risultati delle votazioni, sono trascritte nel registro dei verbali.

L'assenza non giustamente motivata di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta l'automatica decadenza dello stesso.

Qualora nel corso del mandato, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più consiglieri, i medesimi saranno sostituiti per cooptazione dai primi dei non eletti, sempre suddivisi per le varie categorie. Il consigliere nominato rimarrà in carica fino alla prima assemblea che ne dovrà ratificare la nomina.

#### **Articolo 14 – Comitato Tecnico**

Il Comitato tecnico, se nominato, è costituito da un numero variabile di consiglieri, non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che designa, all'interno del Comitato, un membro che assume le funzioni di Segretario del Comitato medesimo.

Compiti principali del Comitato tecnico sono:

- la formazione della Commissione di valutazione delle caratteristiche di partecipazione delle aziende alla Strada del Vino, secondo le procedure fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- l'esame dei problemi di carattere tecnico sui quali il Consiglio ritiene di richiederne il parere;
- lo studio delle iniziative la cui adozione si intende suggerire al Consiglio di Amministrazione per la migliore realizzazione degli scopi sociali indicati all'art. 2 e dei programmi decisi dall'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 15 – Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne cura l'andamento generale e morale, ne convoca l'Assemblea dei soci, ne convoca e ne presiede il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'attuazione delle relative delibere, ed amministra l'Associazione.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione può stare in giudizio e procede a tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali che possono essere richiesti nell'interesse dell'Associazione.

#### **Articolo 16 – Collegio dei revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno assume le vesti Presidente, più due supplenti, nominati dall'Assemblea tra i soci o tra esperti esterni.

Non possono essere nominati Revisori dei Conti i rappresentanti delle aziende che già hanno eletto un proprio membro nel Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di



rielezione e deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

I componenti del collegio saranno informati delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare ad esse, ma senza diritto di voto.

Qualora per motivi diversi si debba procedere alla sostituzione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti subentrerà il supplente più anziano.

#### **Articolo 17 – Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, che sceglieranno tra loro un Presidente, nominati dall'Assemblea al di fuori dell'ambito sociale.

Al Collegio possono rivolgersi i soci per ottenere la risoluzione bonaria di eventuali controversie o per appellarsi contro sanzioni o decisioni del Consiglio.

Il Collegio dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

#### **Articolo 18 - Bilancio**

Il Bilancio consuntivo annuale si chiude alla data del 31 dicembre e deve essere consegnato ai Revisori dei Conti almeno 20 giorni prima di essere approvato dall'Assemblea.

Il Bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci Revisori. Nella stessa data dovrà essere presentato il Bilancio preventivo per l'anno in corso.

#### **Articolo 19 – Marchio dell'Associazione**

Il marchio dell'Associazione della Strada del Vino Terre di Arezzo e' costituito da una ruota, le cui parti vuote tra i raggi sono scudi, di cui quello superiore è modificato per assumere la sagoma di un bicchiere a calice. Il logo e' contornato circolarmente dalla scritta STRADA DEL VINO – TERRE DI AREZZO – in colore Pantone 181 su fondo bianco o viceversa.

L'Associazione ha diritto di valersi del marchio in modo esclusivo e lo concede in uso agli associati nel rispetto delle condizioni e limiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione. L'Associazione potrà depositare anche altri marchi per il raggiungimento dei fini sociali.

#### **Articolo 20 - Scioglimento**

Qualora venga deciso lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori.

Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con finalità analoghe o ad enti di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 21 - Divieti**

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Articolo 22 – Disposizioni finali e rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge, in particolare della L.R. 69/96 e del suo Regolamento di attuazione e le successive modifiche.